



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 31 ottobre 2023 n.16**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 14 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 n.134;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 3 ottobre 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEGLI ARTICOLI 1 E 5 DEL DECRETO  
DELEGATO 27 SETTEMBRE 2023 N.134 – DISCIPLINA DEL COMMERCIO  
DELL'ORO E DEGLI ALTRI METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO**

**CAPO I  
FINALITÀ**

**Art. 1**  
*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 n.134, contiene disposizioni, anche procedurali, attuative degli articoli 1 e 5 del predetto decreto delegato.

**CAPO II  
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI  
IN METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO**

**Art. 2**  
*(Requisiti per l'iscrizione al Registro)*

1. L'operatore economico, ai fini dell'iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.134/2023.

2. La verifica dei requisiti di cui alla lettera e), del comma 2, dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.134/2023 è eseguita, per quanto riguarda i partecipanti al capitale, solo sui soggetti aventi una partecipazione uguale o superiore al 5 per cento.

### **Art. 3**

#### *(Presentazione della richiesta di iscrizione al Registro)*

1. L'operatore economico che intende effettuare l'attività di commercio in oro e metalli preziosi da investimento deve, preventivamente al rilascio della licenza, essere iscritto al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento tenuto dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino (di seguito brevemente ASE-CC).

2. L'operatore economico formula apposita richiesta di iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento direttamente all'ASE-CC, mediante la compilazione del modulo disponibile sul sito internet [www.camcom.sm](http://www.camcom.sm).

3. La domanda di iscrizione al Registro e la documentazione a corredo, oltre che mediante consegna a mano presso l'ASE-CC oppure spedizione a mezzo posta con plico raccomandato o a mezzo corriere, può, se relativa ad imprese aventi amministratore residente nella Repubblica di San Marino, essere inviata a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (SERC), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51.

4. La domanda di iscrizione al Registro e la documentazione a corredo relative ad imprese aventi amministratori residenti in Italia e all'estero devono essere consegnate presso gli sportelli dell'ASE-CC.

### **Art. 4**

#### *(Modalità di certificazione)*

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 è comprovato attraverso la presentazione dei seguenti documenti:

- a) atto costitutivo della società in copia conforme;
- b) atto d'iscrizione al Registro Societario in copia conforme;
- c) certificato penale generale, certificato dei carichi pendenti, certificato civile o mai avvenuto fallimento o in alternativa visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio italiana, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- d) relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello "Autodichiarazione Requisiti di Onorabilità" disponibile sul sito internet [www.camcom.sm](http://www.camcom.sm).

2. I certificati di cui al comma 1, lettere a) e b) possono eventualmente essere acquisiti da ASE-CC direttamente presso l'ufficio pubblico di competenza, così come disposto dal comma 6 dell'articolo 5 del Decreto Delegato 12 aprile 2018 n.38.

3. Ai certificati di cui al comma 1, lettere c) e d), anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. I certificati di cui al comma 1, lettera c), possono risultare anche da documento unico cumulativo.

5. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni sostanzialmente equivalenti nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al comma 1, lettera c) deve essere asseverata da una "legal opinion", conforme ai seguenti requisiti:

- a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;
- b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;

- c) essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.
6. L'ASE-CC ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione a supporto della richiesta di registrazione in aggiunta a quella elencata nel presente articolo.
7. L'ASE-CC può avvalersi della collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) del Decreto Delegato n.134/2023.

#### **Art. 5**

##### *(Iscrizione al Registro)*

1. A seguito di esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ASE-CC procede all'iscrizione dell'operatore economico nel Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento e consegna il relativo certificato di iscrizione al Registro, per il rilascio della licenza da parte dell'UO Ufficio Attività Economiche.
2. In caso di esito negativo delle verifiche, l'ASE-CC comunica tempestivamente, con le modalità di cui all'articolo 8, le risultanze all'operatore economico, il quale avrà trenta giorni di tempo per presentare ulteriore documentazione a supporto della richiesta avanzata. In caso di ulteriore esito negativo, la richiesta viene respinta.

#### **Art. 6**

##### *(Diritti di Pratica)*

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento nonché per i successivi rinnovi annuali, sono stabiliti in favore dell'ASE-CC i seguenti diritti di pratica:
  - a) per la prima iscrizione: euro 500,00 (cinquecento/00);
  - b) per i successivi rinnovi annuali: euro 350,00 (trecentocinquanta/00).
2. L'iscrizione è soggetta a rinnovo annuale in base all'anno solare.
3. Il rinnovo dell'iscrizione avviene automaticamente con il pagamento del contributo senza la presentazione di alcuna domanda, salvo che non ci siano modifiche da comunicare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di prima iscrizione.
4. Il Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento è consultabile in via telematica da chiunque ne faccia richiesta, previa registrazione e contestuale pagamento della somma di euro 3,00 (tre/00), che consentono di effettuare visure per una durata massima di ventiquattro ore.

#### **Art. 7**

##### *(Controlli ASE-CC)*

1. Il mantenimento dei requisiti attestati all'articolo 4 è oggetto di verifica da parte dell'ASE-CC ad ogni rinnovo annuale dell'iscrizione nel Registro.
2. Il legale rappresentate della società può produrre apposita dichiarazione resa avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello "Autodichiarazione Mantenimento dei Requisiti" disponibile sul sito internet [www.camcom.sm](http://www.camcom.sm), al fine di permettere all'ASE-CC la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1.
3. Ogni variazione inerente al possesso dei requisiti previsti al comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.134/2023 deve essere comunicata senza ritardo all'ASE-CC e comunque al massimo entro sessanta giorni dall'avvenuta modifica. E' cura del legale rappresentante presentare nuovamente la documentazione richiesta all'articolo 4.
4. La perdita temporanea di uno o più requisiti, comporta la sospensione d'ufficio dell'operatore economico dal Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento per la durata di sessanta giorni, salvo che l'operatore economico riesca a ripristinare i

requisiti prima di tale termine. La sospensione d'ufficio dell'operatore economico dal Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento non comporta l'immediata sospensione della licenza.

5. Nel caso in cui l'operatore economico non riesca a ripristinare i requisiti entro i termini indicati al comma 4, la perdita dei requisiti diviene definitiva e l'ASE-CC procede alla cancellazione dell'operatore dal Registro.

6. L'ASE-CC comunica tempestivamente all'Ufficio Attività Economiche l'avvenuta cancellazione dell'operatore economico dal Registro al fine di procedere con la sospensione della licenza.

7. L'ASE-CC ha facoltà di effettuare i controlli di cui al comma 1 anche a seguito di semplice richiesta da parte dei pubblici uffici.

#### **Art. 8**

*(Comunicazioni)*

1. La trasmissione delle comunicazioni da parte dell'ASE-CC alle imprese iscritte nel Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, ivi compresa la trasmissione dei provvedimenti di diniego di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro, è effettuata a mezzo SERC. Le imprese iscritte nel Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento comunicano con l'ASE-CC a mezzo SERC.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI OPERATIVITÀ A DISTANZA**

#### **Art. 9**

*(Operatività a distanza)*

1. E' consentito agli operatori professionali in metalli preziosi da investimento operare a distanza o in qualsiasi altra modalità che non preveda la simultanea presenza presso la sede dell'operatore economico, dell'operatore economico stesso e del cliente.

2. Nei casi di operatività a distanza, dove il valore dell'operazione occasionale sia pari o superiore agli euro 10.000,00 (diecimila/00), gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento devono attenersi a quanto disciplinato nel presente Capo.

3. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l'esecutore, inteso quale soggetto in possesso di delega o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

4. Gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con l'esecutore.

#### **Art. 10**

*(Modalità di identificazione del cliente)*

1. Nei casi di operatività a distanza, gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento acquisiscono i dati identificativi del cliente e dell'esecutore e ne effettuano il riscontro su una copia - ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe - di un valido documento di identità e, nel caso dell'esecutore, acquisiscono altresì idonea documentazione da cui risulti la delega ad operare o la sussistenza dei poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; effettuano riscontri ulteriori rispetto a quelli sopra previsti sui dati acquisiti, secondo le modalità più opportune in relazione al rischio specifico. A titolo

esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede nella Repubblica di San Marino o in un paese dell'Area SEPA o di un paese membro GAFI/FATF; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

2. Nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento possono utilizzare meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili, a titolo esemplificativo quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico, purché assistite da robusti presidi di sicurezza.

## **Art. 11**

### *(Modalità di identificazione del cliente da remoto)*

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 10, l'identificazione del cliente può essere effettuata dagli operatori professionali in metalli preziosi da investimento in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video così disciplinata:

- a) gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento realizzano un sistema che garantisca, preliminarmente all'instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale di comunicazione mediante l'adozione di meccanismi standard, applicativi e protocolli aggiornati. Essi, inoltre, garantiscono l'utilizzo di applicativi orientati all'usabilità e all'accessibilità da parte del cliente;
- b) gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento assicurano che l'identificazione da remoto effettuata da parte dell'operatore addetto alla video-identificazione (di seguito, "addetto"), rispetti le seguenti condizioni:
  - 1) le immagini video sono a colori e consentono una visualizzazione chiara dell'interlocutore in termini di luminosità, nitidezza, contrasto, fluidità delle immagini;
  - 2) l'audio è chiaramente udibile, privo di distorsioni o disturbi evidenti;
  - 3) la sessione audio/video, che ha ad oggetto le immagini video e l'audio del cliente e dell'addetto, è effettuata in ambienti privi di particolari elementi di disturbo.

2. Gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento assicurano che l'addetto preposto all'attività si astenga dall'avviare il processo di identificazione o lo sospenda quando la qualità audio/video è scarsa o ritenuta non adeguata a consentire l'identificazione del cliente.

3. L'addetto che effettua l'identificazione:

- a) acquisisce i dati identificativi forniti dal cliente;
- b) richiede l'esibizione di un documento d'identità valido, munito di fotografia recente e riconoscibile e di firma autografa del richiedente;
- c) verifica il codice ISS e COE o codici identificativi analoghi (a titolo esemplificativo codice fiscale, partita IVA, "social security number" o "Tax ID number", ovvero altro codice identificativo univoco rilasciato dallo Stato estero) tramite documentazione in corso di validità. Della documentazione viene acquisita copia in formato elettronico.

4. L'addetto che effettua l'identificazione può escludere l'ammissibilità della sessione audio/video per qualunque ragione, inclusa l'eventuale inadeguatezza del documento presentato dal cliente.

5. Gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento richiedono il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nelle riprese audio-video, specificando tale aspetto nell'informativa da rendere all'interessato ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 12**

*(Requisiti minimi per la sessione di riconoscimento da remoto)*

1. La sessione audio/video è condotta seguendo una procedura scritta e formalizzata dagli operatori professionali in metalli preziosi da investimento, la quale prevede almeno le seguenti attività:
  - a) l'addetto acquisisce il consenso alla videoregistrazione e alla sua conservazione e informa che la videoregistrazione sarà conservata in modalità protetta;
  - b) l'addetto dichiara le proprie generalità;
  - c) il cliente conferma i propri dati identificativi;
  - d) il cliente conferma la data e l'ora della registrazione;
  - e) il cliente conferma di voler procedere alla sottoscrizione del contratto e conferma i dati identificativi e gli altri dati inseriti nella modulistica on-line in fase di pre-registrazione;
  - f) il cliente conferma il proprio numero di telefonia mobile e l'indirizzo mail;
  - g) l'addetto invia un messaggio che il cliente espone al dispositivo di ripresa o il cui contenuto è comunicato all'addetto e una mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente, con un link ad una URL appositamente predisposta per la verifica;
  - h) l'addetto chiede al cliente di inquadrare, fronte e retro, il documento di riconoscimento utilizzato, e si assicura che sia possibile visualizzare chiaramente la fotografia e leggere tutte le informazioni ivi contenute (dati anagrafici, numero del documento, data di rilascio e di scadenza, autorità preposta al rilascio). Del documento viene acquisita copia elettronica;
  - i) l'addetto chiede di mostrare, fronte e retro, documentazione attestante il codice identificativo del cliente;
  - l) l'addetto chiede al cliente di compiere una o più azioni casuali per rafforzare l'autenticità della interlocuzione;
  - m) l'addetto riassume sinteticamente la volontà espressa dal cliente di voler procedere alla sottoscrizione del contratto e ne raccoglie conferma.
2. Quando emergano dubbi, incertezze o incongruenze nell'identificazione del cliente, gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento effettuano ulteriori riscontri.

## **Art. 13**

*(Modalità di conservazione dei file)*

1. La sessione audio/video è interamente registrata e conservata.
2. La documentazione da conservare include le informazioni e i documenti che sono stati raccolti nel corso dell'attività di registrazione.
3. Gli operatori professionali in metalli preziosi registrano e conservano, coerentemente alle previsioni in materia di registrazione e conservazione di cui all'articolo 34 della Legge n.92/2008, quanto acquisito, nonché l'esplicita volontà del cliente di eseguire l'operazione; tali dati sono memorizzati in file audio-video, immagini e metadati strutturati in formato elettronico.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE MONETE IN ORO**

## **Art. 14**

*(Trattamento fiscale per le monete in oro)*

1. Le monete in oro, così come definite al numero 3), della lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 134/2023, che hanno assolto l'imposta monofase nei termini di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, non rientrano tra i metalli preziosi da investimento.

**CAPO V**  
**NORME TRANSITORIE**

**Art.15**  
*(Efficacia transitoria)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 producono effetto fino all'emanazione da parte dell'Agenzia di Informazione Finanziaria di disposizioni in materia.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2023/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Nicola Berti*